

P.D.L.R. PER LA CONCESSIONE AI COMUNI DI SOVVENZIONI PER
L'ACQUISTO DI AREE AGRICOLE

RELAZIONE

Questa proposta di legge ha lo scopo di rendere finanziariamente possibile la costituzione di patrimoni comunali di aree che pur essendo tipizzate come agricole al momento del loro acquisto da parte dei Comuni siano presumibilmente destinate nel tempo ad essere urbanizzate.

Sarebbe così possibile:

- eliminare o attenuare notevolmente le tensioni, legate alle speculazioni sulle aree, che normalmente si determinano ogni qual volta si deve redigere un nuovo Piano Regolatore Generale Comunale o Intercomunale oppure un Programma Pluriennale di Attuazione (è infatti evidente che se gli acquisti di aree agricole dovessero essere fatti oculatamente sarebbe poi possibile orientare le espansioni sostanzialmente sulle aree di proprietà comunale);
- utilizzare almeno in parte gli utili di posizione eventualmente conseguiti dalle aree di proprietà comunale per migliorare ed accelerare i programmi di realizzazione delle opere di urbanizzazione. Ciò attraverso una opportuna politica dei prezzi di cessione in concessione (diritto di superficie) delle aree urbanizzate;
- raggiungere con un meccanismo di tipo liberistico buona parte dei vantaggi che altrimenti sarebbero conseguibili solo con una legge che preveda l'esproprio generalizzato delle aree da urbanizzare;
- evitare in molti casi le spesso complesse procedure di esproprio che assai sovente rallentano programmi urgenti (opere di urbanizzazione, interventi I.A.C.P., cooperative edilizie).

TITOLO I
APPLICAZIONE DELLA LEGGE

Art. 1 (limiti)

Le norme della presente legge si applicano a tutti gli acquisti di aree effettuati dai Comuni purchè le aree stesse siano dallo strumento urbanistico generale vigente tipizzate, al momento dell'acquisto, come aree agricole.

Le norme della presente legge si applicano anche, per lo stesso genere di acquisti di cui al comma precedente, in favore di quelle entità amministrative che, in relazione alla pianificazione e programmazione urbanistica sono assimilabili ai Comuni: Comunità Montane, Consorzi di Comuni costituiti o costituitisi per la redazione di Piani Regolatori Generali Intercomunali.

Le aree il cui acquisto viene sovvenzionato dalla presente legge divengono patrimonio inalienabile del Comune che le ha acquistate. Esse potranno solo essere cedute in uso per attività agricole o di altro genere che non comportino trasformazioni soggette a rilascio di concessione edilizia. Potrà anche essere ceduto, anche a privati, il diritto di superficie per la realizzazione di manufatti compatibili con le previsioni di Piano Regolatore Generale.

TITOLO II
INTERVENTO FINANZIARIO REGIONALE

Art. 2. (entità dell'intervento finanziario)

A partire dall'anno 1986 e per diciannove anni viene attuato un piano di finanziamento regionale per l'acquisto di aree così come indicato dall'art. 1 della presente legge.

Il finanziamento è di L. 10 miliardi per l'anno 1986, di L. 20 miliardi per l'anno 1987, di L. 30 miliardi per l'anno 1988, di L. 40 miliardi per l'anno 1989, di L. 50 miliardi per ciascuno degli anni dal 1990 al 2000, di L. 40 miliardi per il 2001, di L. 30 miliardi per il 2002, di L. 20 miliardi per il 2003 e di L. 10 miliardi per il 2004.

Le somme che, poste a bilancio regionale, risultassero non erogate al termine di un esercizio finanziario potranno essere utilizzate per le stesse finalità e con le stesse modalità nell'esercizio successivo. Esse dovranno perciò aggiungersi alle somme poste in bilancio in applicazione del secondo comma di questo stesso articolo.

Sono finanziabili con questa legge gli acquisti di aree effettuati negli anni dal 1986 al 1990.

titolo II - intervento finanziario regionale

4

Art. 3 (acquisti ammessi alla sovvenzione)

Possano ottenere una sovvenzione nella misura precisata dal successivo art. 4 tutti i Comuni che, effettuato un acquisto di un'area agricola nel territorio amministrativamente di loro competenza o stipulato un compromesso d'acquisto per un'area agricola nel territorio amministrativamente di loro competenza, ne facciano domanda alla Regione allegando:

- copia del contratto d'acquisto o del compromesso d'acquisto;
- dichiarazione dell'UTE (ufficio tecnico erariale) attestante che il prezzo convenuto non è superiore al 150% del prezzo di mercato per aree delle stesse caratteristiche di posizione, dimensione e coltura;
- planimetria del territorio comunale nel quale è compresa l'area per il cui acquisto si chiede la sovvenzione con tutte le previsioni del Piano Regolatore Generale vigente e con la esatta individuazione dell'area.

Sono ammessi alla sovvenzione tutti gli acquisti che la Regione giudicherà idonei dopo aver controllata la regolarità della documentazione di cui al comma precedente e dopo aver valutata positivamente, a suo insindacabile giudizio, la opportunità di procedere al sovvenzionamento dell'acquisto in relazione alle presumibili direzioni di sviluppo ed ai presumibili ritmi di sviluppo del Comune richiedente.

Gli acquisti ammessi a sovvenzione verranno effettivamente sovvenzionati secondo una graduatoria che terrà conto solo data in cui è stata presentata alla Regione la domanda purchè la documentazione in quella data presentata sia risultata al controllo quella richiesta in questo articolo. Ove la documentazione stessa, invece, sia risultata insufficiente e perciò da integrare, diverrà data utile ai fini dell'inserimento in graduatoria quella della presentazione alla Re-

titolo II - intervento finanziario regionale

5

segue art. 3

gióne della integrazione di documentazione.

Gli acquisti inseriti in graduatoria e non finanziati per esaurimento dei fondi disponibili al momento della compilazione della graduatoria stessa vengono posti, nello stesso ordine, in testa alla graduatoria successiva e quindi saranno i primi ad essere finanziati non appena disponibili nuove somme.

L'esame delle domande e la compilazione della graduatoria viene fatto due volte per ciascun anno solare e cioè:

- dal 1° aprile al 31 maggio per tutte le domande pervenute alla Regione entro il 31 marzo immediatamente precedente;
- dal 1° ottobre al 30 novembre per tutte le domande pervenute alla Regione entro il 30 settembre immediatamente precedente.

Art. 4 (entità della sovvenzione)

Per tutti gli acquisti di aree agricole dichiarati idonei ai sensi dell'art. 3 della presente legge viene concessa una sovvenzione, sino ad esaurimento delle possibilità finanziarie di bilancio, pari al 75% degli interessi che i Comuni acquirenti (o le altre entità ai Comuni da questa legge assimilati) dovranno corrispondere agli Istituti di Credito con cui contrarranno apposito mutuo quindicennale. Ciò a condizione che il mutuo venga contratto con uno degli Istituti di Credito dalla Regione indicati all'atto della concessione della sovvenzione.

CONSIGLIO REGIONALE PUGLIA
Trasmesso alla V Commissione Costi-
liare permanente il 15/3/85